

Dott. Proc. MAURO PLESCIA  
NOTAIO  
47900 RIMINI - Piazza Ferrari, 3/C  
Tel. (0541) 52112 Fax (0541) 53228

CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIONI

In Rimini, Piazza Cavour n.27, presso la Residenza Municipale, oggi due giugno millenovecentonovantaneve.

- 2 giugno 1999 -

=====

Tra i sottoscritti:

- PLACUCCI Dott. FEDERICO, Dirigente Comunale, nato a Gambettola l'8 febbraio 1949, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella sua veste e qualità di Dirigente del Servizio Partecipazioni Comunali del

COMUNE DI RIMINI

(codice fiscale:00 304 260 409), con sede in Rimini alla Piazza Cavour n.27, ove per la carica domiciliata, ed in legale rappresentanza dello stesso Comune in forza della delibera di Consiglio Comunale n.60 del dì 8 aprile 1999, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "M" a farne parte integrante e sostanziale,

di seguito indicato anche come "il Venditore", da una parte, e

- PASTORI GIOVANNI, nato a Legnano (MI) il 13 febbraio 1952, residente in Legnano, Via Alberto da Giussano n.3, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della società


E. MOSS LIMITED

con sede in Unichem House, Cox Lane Chessington Surrey KT9 - USN - England, iscritta al Registro delle imprese al n.286.222, Cod.Fisc.: 95057080103, giusta procura speciale autenticata nella firma da Peter James Munday, Notary Public in Claygate, Esher, Surrey - England, in data 19 maggio 1999, debitamente apostillata, con pedissequa traduzione giurata, documenti che in originale si allegano in unico fascicolo al presente atto sotto la lettera "N" a farne parte integrante e sostanziale, di seguito "l'Acquirente", dall'altra parte, tutti di seguito indicati collettivamente come "le Parti",

PREMESSO CHE:

a) in data 17 dicembre 1994 è stata costituita una società per azioni, ai sensi dell'art. 22, 3° comma lett. e), della Legge 142/90, denominata "AMFA S.p.A." (Azienda Multiservizi Farmaceutici e Sanitari), di seguito indicata anche solo come "AMFA", con sede legale in Rimini, Via Islanda 7, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

REGISTRATO A RIMINI  
IL 22/06/1999  
AL N° 1299 IT  
ESATTE L. 37.218.000



Rimini al nr.15994, Cod.Fisc./P.IVA:02 349 440 400, con un capitale sociale interamente versato di Lire 34.519.000.000 (trentaquattromiliardicinquecentodiciannovemilioni);

b) in sede di costituzione il Comune di Rimini ha conferito alla suddetta AMFA il diritto di gestire per il periodo di 99 (novantanove) anni le 6 (sei) farmacie comunali e la gestione della connessa attività commerciale costituita dalla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali commercializzati nell'ambito delle attività delle farmacie, oltre all'Istituto Talassoterapico di Miramare di Rimini, al diritto di godimento per 99 (novantanove) anni del complesso immobiliare denominato "ex Convento San Francesco", sede della farmacia comunale nr. 1, e a tutti i diritti, i crediti, i debiti ed i beni già appartenenti all'Azienda Municipalizzata Farmaceutica A.M.F.A.;

c) in data 15 ottobre 1998, con delibera del Comune di Rimini nr.218, è stata decisa la realizzazione, mediante un'operazione di scissione societaria, dello scorporo del complesso immobiliare denominato "ex Convento San Francesco" e dell'Istituto Talassoterapico di Miramare di Rimini, che sono stati trasferiti in una società di nuova costituzione denominata "RIMINITERME S.p.A.", di proprietà degli attuali azionisti di AMFA; gli effetti giuridici di tale scissione sono decorsi dalla data del 1° aprile 1999;

d) in data 16 febbraio 1999 la Banca Popolare Valconca ha ceduto nr. 100 azioni del capitale sociale di AMFA ante-scissione, per un controvalore di Lire 1.000.000 (unmilione), al Comune di Misano Adriatico;

e) a seguito delle operazioni di cui sub c) e d) che precedono, il capitale sociale di AMFA risulta pari a Lire 22.437.350.000 (ventiduemiliardiquattrocentotrentasettemilionitrecentocinquantamila), è costituito da nr. 2.243.735 (duemilioniduecentoquarantatremilasettecentotrentacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Lire 10.000 (diecimila) cadauna ed è ripartito come segue:

AZIONISTA	NR. AZIONI	% CAP. SOC.
Comune di Rimini	2.217.605	98,835%
Comune di Coriano	65	0,00289%
Comune di S.Arcangelo di Romagna	65	0,00289%
Comune di Misano Adriatico	65	0,00289%
Cassa di Risparmio di Rimini	6.500	0,289%
Banca Popolare Valconca	6.435	0,287%

Rolo Banca 1473 SPA	6.500	0,289%
Banca Pop. Emilia-Romagna	6.500	0,289%
TOTALE	2.243.735	100

f) il Venditore intende dismettere complessive nr. 1.656.662 (unmilionesecicentocinquantaseimilaseicentosessantadue) azioni ordinarie, rappresentanti il 73,835% (settantatrè virgola ottocentotrentacinque per cento) del capitale sociale di AMFA post-scissione;

g) per la scelta del potenziale acquirente è stata adottata una procedura concorsuale ristretta ex art. 1, co. 4, del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533;

h) in data 22 marzo 1999 è scaduto il termine ultimo per la presentazione, da parte dei soggetti invitati a partecipare alla procedura di cui in Premessa sub g), delle offerte vincolanti per l'acquisto del 73,835% del capitale sociale di AMFA;

i) sulla base dell'esame delle offerte ricevute, in data 8 aprile 1999 il Consiglio Comunale del Comune di Rimini ha deliberato, con atto nr. 60, di procedere al perfezionamento dell'operazione di cessione con l'Acquirente, di cui si allega l'offerta ("Condizioni economiche dell'offerta" e "Progetto industriale e politiche occupazionali") (allegato A);

l) l'Acquirente ha avuto accesso diretto a quella parte della documentazione societaria, commerciale, contabile, amministrativa e fiscale di AMFA che è stata resa disponibile in sede di "data-room" e con successive integrazioni (allegato B), documentazione che dichiara di aver esaminato e considerato;


m) in data 15 ottobre 1998 è stato siglato un Protocollo d'Intesa fra il Comune di Rimini e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL relativo alla dismissione della quota di maggioranza del capitale sociale di AMFA;

tutto ciò premesso,  
come parte integrante ed essenziale del presente contratto, che verrà conservato nella raccolta degli atti del Notaio che autenticherà le sottoscrizioni, si stipula e si conviene quanto segue.

#### Art. 1

##### Oggetto del contratto.

1.1 Il Venditore vende all'Acquirente, che acquista, tutte e soltanto tutte le nr. 1.656.662 (unmilionesecicentocinquantaseimilaseicentosessantadue) azioni di cui in Premessa sub. f), libere da qualsiasi onere, vincolo, gravame pregiudizievole, diritto o contestazione di terzi, rappresentanti il 73,835% (settantatrè virgola ottocentotrentacinque per cento) del capitale sociale di AMFA, di seguito



"le Azioni".

1.2 La cessione avviene al prezzo di cui al successivo art.2 ed alle condizioni tutte di cui al presente contratto.

1.3 La cessione sarà perfezionata tramite girata delle Azioni e consegna delle stesse ovvero, indifferentemente, mediante annotazioni sui titoli e nei registri dell'emittente nelle forme previste dall'art.2022 cod.civ., da operarsi entro e non oltre sette giorni dall'approvazione, ovvero non proibizione, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui prima d'ora è già stata fatta la notifica di legge del presente contratto in bozza. La girata delle azioni ovvero l'annotazione del loro trasferimento sarà operata presso gli Uffici della Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. - CARIM in Rimini, Piazza Ferrari n.15, in data e ora che saranno concordate tra le parti entro il termine sopra indicato.

La data in cui si procederà a tali operazioni di girata o di annotazione viene di seguito definita "la Data di Trasferimento".

All'atto del trasferimento il Venditore restituirà all'Acquirente la fidejussione bancaria di cui all'allegato 1 della lettera invito del 5 gennaio 1999 e successiva del 25 febbraio 1999 (allegato C).

L'Acquirente acquisterà la proprietà delle Azioni a far tempo dalla Data di Trasferimento con godimento delle stesse a far data dal 1° gennaio 1999.

#### Art. 2 - Prezzo.

2.1 Il prezzo di cessione, di seguito "il Prezzo", è determinato in complessive Lire 23.004.408.532 (ventitremiliardiquattromilioniquattrocentottomilacinquecentotrentadue), pari a Euro 11.880.785,5 (undicimilionioctocentottantamilasettecentottantacinquevirgolacinque), fatte salve le eventuali modifiche di cui agli articoli che seguono.

2.2 Il Prezzo viene corrisposto come segue:

- quanto a Lire 8.000.000.000 (ottomiliardi), pari a Euro 4.131.655,2 (quattromilionicentotrentunomilaseicentocinquantacinquevirgoladue), dichiara il Venditore di averle ricevute prima d'ora dall'Acquirente al quale rilascia pertanto corrispondente quietanza;

- quanto a Lire 2.000.000.000 (duemiliardi), pari a Euro 1.032.913,8 (unmillionetrentaduemilanovecentotredicivirgolaotto), contestualmente alla Data di Trasferimento;

- quanto a Lire 7.000.000.000 (settemiliardi), pari

a Euro 3.615.198,3 (tremilioneicento quindicimilacentonovantottovirgolatre), a 12 (dodici) mesi dalla Data di Trasferimento;

- quanto a Lire 6.004.408.532 (seimiliardi quattro milioni quattrocentoottomilacinquecentotrentadue), pari a Euro 3.101.018,2 (tremilioneicentounomiladiciottovirgoladue), a 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Trasferimento.

Sugli importi per i quali è previsto il pagamento dilazionato matureranno a far data da oggi interessi calcolati applicando un tasso annuale di interesse pari al tasso Euribor, moltiplicato per il coefficiente 365/360, espresso fino alla terza cifra decimale a 6 (sei) mesi lettera rilevato dal Comitato di gestione dell'Euribor e relativo alla quotazione "data valuta" dell'ultimo giorno lavorativo utile precedente la data di scadenza di ciascuna rata, aumentato di 0,5 (zero virgola cinque) punti.

2.3 Contestualmente alla stipula del presente contratto, a garanzia dell'esatto adempimento della propria obbligazione, l'Acquirente consegna al Venditore fidejussione bancaria (come da testo di cui all'allegato D) rilasciata, per importo pari alla concorrenza del residuo da pagare, da uno o più Istituti di credito di gradimento del Venditore stesso.

### Art. 3


#### Situazione preconsuntiva

#### e bilancio di esercizio al 31 dicembre 1998.

3.1 Il Prezzo delle Azioni dedotte in contratto è stato tra l'altro oggetto di offerta, in base alle verifiche effettuate dall'Acquirente e tenuto altresì conto del patrimonio netto, di seguito "il Patrimonio Netto", quale risultante dalla chiusura preliminare del bilancio al 31 dicembre 1998, di seguito "il Preconsuntivo" (allegato E), che dovrà essere ridotto della frazione di Patrimonio Netto (pari a Lire 13.144.550.000) conseguente all'operazione di scissione societaria di cui in Premessa sub c).

3.2 In data 14 aprile 1999 è stato approvato dall'assemblea dei soci il bilancio di esercizio al 31 dicembre 1998, già certificato da parte di Arthur Andersen, di seguito "il Bilancio di Trasferimento" (allegato F).

3.3 L'eventuale differenza negativa tra il valore del Patrimonio Netto quale risultante dal Bilancio di Trasferimento, ridotto della frazione di Patrimonio Netto (pari a Lire 13.144.550.000) conseguen-



te all'operazione di scissione societaria di cui in Premessa sub. c), ed il valore del Patrimonio Netto quale risultante dal Preconsuntivo, anch'esso ridotto come indicato sub 3.1, viene portata a decurtazione del Prezzo come di seguito indicato:

- in caso di differenza inferiore o uguale a Lire 50.000.000 (cinquantamiloni), il minor valore in parola resta a carico dell'Acquirente e nulla è dovuto da parte del Venditore;
- in caso contrario, la differenza eccedente la suddetta franchigia di 50 milioni di Lire viene portata a decurtazione del Prezzo in misura proporzionale alla quota di partecipazione oggetto del presente contratto.

#### Art. 4

##### Modificazione del Prezzo.

4.1 Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla Data di Trasferimento, l'Acquirente potrà richiedere l'intervento di una società di revisione e/o di esperti contabili di sua fiducia per l'espletamento di una successiva verifica contabile riferita al Bilancio di Trasferimento; il costo di tale intervento sarà a carico esclusivo dell'Acquirente.

4.2 Nell'ipotesi in cui dalla verifica contabile di cui sub. 4.1 dovesse emergere una minus/plusvalenza del Patrimonio Netto e/o una insussistenza di attività/passività rispetto alla situazione contenuta nel Bilancio di Trasferimento, si procederà come di seguito indicato:

- qualora detta minus/plusvalenza e/o insussistenza dovesse risultare inferiore a Lire 150.000.000 (centocinquantamiloni), il Prezzo non subirà modificazione alcuna;
- in caso contrario, il Prezzo verrà variato in misura corrispondente della minus/plusvalenza e/o insussistenza eccedente la suddetta franchigia di Lire 150 milioni in misura proporzionale alla quota di partecipazione oggetto del presente contratto.

#### Art. 5

##### Gestione della società.

5.1 Il Venditore dà atto che gli Amministratori in carica hanno già rassegnato le proprie dimissioni e che è già stata convocata un'assemblea ordinaria degli azionisti per la nomina dei nuovi amministratori, che saranno espressione dell'Acquirente, fatto salvo quanto previsto dal nuovo Statuto di Amfa. Il Venditore si assumerà ogni onere o pretesa eventualmente avanzata nei confronti di AMFA dagli amministratori e dai sindaci in carica alla Data di Trasferimento.

5.2 Il Venditore si impegna a far sì che AMFA, dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla nomina dei nuovi amministratori di cui sub. 5.1 che precede, svolga la propria attività nell'ambito della normale amministrazione e si astenga, tranne che per quanto riguarda gli affari correnti, dal concludere alcun impegno di significativa rilevanza economica, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto o la vendita di cespiti, mantenendo la continuità aziendale e garantendo i normali rapporti con gli Istituti di credito, i fornitori, i clienti, nonché con il personale dipendente.

#### Art. 6

##### Dichiarazioni e garanzie da parte del Venditore.

6.1 Il Venditore dichiara che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di AMFA al 31 dicembre 1998 è quella che risulta dal Bilancio di Trasferimento, di cui sub 3.2 che precede.


Il Bilancio di Trasferimento è vero, reale e completo, redatto con chiarezza nel rispetto delle norme di legge ex art. 2423 e segg. Cod. Civ. ed integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Tale bilancio è stato redatto con i medesimi criteri utilizzati nei precedenti bilanci di esercizio; rispecchia integralmente i documenti e le scritture contabili, che pure sono complete e regolarmente tenute, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, economica e patrimoniale di AMFA.

6.2 Il Venditore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente da sopravvenienze passive ed insussistenze di qualsiasi natura, di seguito "le Sopravvenienze Passive", aventi titolo o causa od occasione in atti o fatti verificatisi anteriormente alla Data di Trasferimento delle Azioni e che comportassero esborsi non coperti dagli accantonamenti iscritti nel Bilancio di Trasferimento.

In deroga a quanto sopra; il Venditore non sarà obbligato:

- qualora l'ammontare dovuto per ciascun evento di responsabilità sia pari o inferiore a Lire 10.000.000 (diecimilioni);
- fino a quando l'ammontare complessivamente dovuto non ecceda l'importo di Lire 100.000.000 (centomilioni).

L'obbligo di indennizzo del Venditore si estinguerà, per quanto concerne le Sopravvenienze Passive di natura fiscale o di natura previdenziale-assicu-



rativa o di natura lavoristica, alla scadenza del rispettivo termine di prescrizione, mentre per quanto concerne le Sopravvenienze Passive di ogni altra natura, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla Data di Trasferimento delle Azioni.

Le richieste di indennizzo in base a quanto precede avverranno come segue:

- entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle suddette richieste, l'Acquirente presenterà al Venditore la propria richiesta per iscritto, specificando in ragionevole dettaglio la natura del reclamo e gli importi reclamati; per quanto riguarda le Sopravvenienze Passive di natura fiscale o di natura previdenziale-assicurativa, il reclamo sarà proponibile solo se ed in quanto vi sia una contestazione da parte dell'amministrazione competente, mentre per quanto riguarda le Sopravvenienze Passive di altro genere non potranno essere oggetto di reclamo le Sopravvenienze Passive meramente potenziali;

- entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'eventuale reclamo, il Venditore potrà accettare o contestare per iscritto detto reclamo, fermo restando che la mancata o ritardata contestazione del reclamo si considererà come accettazione dello stesso;

- se il reclamo è accettato, il Venditore sarà tenuto a corrispondere all'Acquirente l'importo oggetto del reclamo;

- se il reclamo è contestato il Venditore e l'Acquirente si sforzeranno in buona fede di comporre amichevolmente la controversia, fermo restando che, se tale composizione non fosse raggiunta entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione del reclamo, ciascuna parte avrà diritto di sottoporre la questione all'arbitrato nel seguito previsto;

- qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo conseguente ad un reclamo da parte del Venditore, AMFA o l'Acquirente abbia successo nel recuperare quanto oggetto di detto reclamo, tale pagamento sarà prontamente rimborsato al Venditore fino all'ammontare di quanto recuperato, detratte le spese relative.

Qualora si verificano pretese o iniziative di terzi dalle quali possano scaturire responsabilità od obblighi di indennizzo a carico del Venditore, l'Acquirente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, al massimo entro 30 (trenta) giorni, al Venditore e a consultarsi con esso per concordare le modalità più opportune per resistere o far fronte a dette pretese; qualora le pretese o iniziative di



terzi appaiano, anche in base a quanto indicato dal Venditore, in tutto o in parte non adeguatamente fondate, l'Acquirente provvederà, o si adopererà affinché AMFA provveda, alla difesa contro tali pretese o iniziative di terzi ed il Venditore avrà facoltà, ove lo ritenga necessario ed utile, di partecipare tempestivamente a tale difesa, coadiuvando i difensori dell'Acquirente o di AMFA con difensori designati dal Venditore che agiranno nell'interesse di AMFA a spese del Venditore stesso.

6.3 Il Venditore si impegna a mantenere in essere l'affidamento ad AMFA della gestione del servizio pubblico farmaceutico per tutta la durata contrattualmente prevista, fatto salvo in ogni caso il diritto di revoca per giusta causa per violazione di quanto previsto dal Contratto di Programma.

Nell'ipotesi in cui venisse meno per legge la titolarità esclusiva del servizio farmaceutico in capo ai Comuni, il Venditore si impegna a cedere all'Acquirente la titolarità in parola senza vantare alcuna pretesa di natura economica.

Qualora il Comune esercitasse di diritto di opzione per l'apertura di nuove farmacie, affiderà la gestione del relativo servizio ad AMFA.

6.4 Il Venditore, immediatamente dopo il completamento dell'operazione societaria di cui in Premessa sub c), si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 Cod. Civ., a far stipulare a favore di AMFA dalla società beneficiaria della detta operazione societaria, RIMINITERME S.p.A., il contratto di locazione relativo al locale nel quale è situata la Farmacia nr. 1, il quale dovrà contenere gli elementi essenziali indicati nell'Allegato 2 al Progetto di Scissione di AMFA S.p.A. (allegato G).

6.5 Il Venditore dichiara che sino alla Data di Trasferimento non è stata e non sarà deliberata alcuna distribuzione di utili e/o riserve relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

#### Art. 7

##### Dichiarazioni ed obblighi dell'Acquirente.

L'Acquirente dichiara di conoscere ed accettare quanto segue:

- il nuovo Statuto di AMFA, adottato prima della cessione delle azioni da parte del Comune di Rimini (allegato H);
- il Contratto di Programma (allegato I), che disciplina i rapporti tra il Comune di Rimini e AMFA in quanto affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione di 6 (sei) farmacie, avente durata di 99 (novantanove) anni a decorrere dalla data del

1 gennaio 1995;

- la Carta dei Servizi adottata da AMFA in data 14 dicembre 1995 (allegato J);

- l'attuale assetto normativo del diritto di gestione, di cui all'art. 22 Legge 8.6.1990 n. 142 e all'art. 12, I° comma, Legge 23.12.1992 n. 498, per il solo inciso in cui deroga a quanto previsto dall'art. 9, I° comma lett. D), Legge 2.4.1968 n. 475 come sostituita dall'art. 10 Legge 8.11.1991 n. 362, fatte salve eventuali future modifiche legislative.

#### Art. 8

##### Garanzie di occupazione per il personale.

8.1 L'Acquirente dichiara di aver preso atto e verificato la situazione del personale occupato presso AMFA, quale risultante dall'allegato K.

8.2 L'Acquirente dichiara, altresì, di conoscere ed accettare il contenuto del Protocollo d'Intesa siglato in data 15 ottobre 1998 fra il Comune di Rimini e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL relativo alla dismissione della quota di maggioranza del capitale sociale di AMFA, con particolare riferimento a quanto previsto ai punti 2.B), 3 e 4 (allegato L).

#### Art. 9

##### Patti parasociali.

9.1 Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di stipula del presente contratto, l'Acquirente non potrà disporre atti di cessione delle Azioni acquistate e/o di costituzione di diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della propria posizione di maggioranza, fatta eccezione per le cessioni infragruppo fra l'Acquirente e società dallo stesso, o dalla propria controllante, controllate secondo la definizione di cui all'art. 2359 Cod. Civ..

9.2 Decorso il termine di cui sub 9.1, le Parti si danno reciprocamente atto che l'Acquirente potrà compiere atti di cessione delle Azioni e/o di costituzione di diritti reali e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a condizione che l'azionariato pubblico esprima il preventivo motivato gradimento. In caso di cessione, l'Acquirente dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata, il numero delle Azioni che intende alienare e le generalità del cessionario.

Il Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni comunica agli azionisti enti pubblici la richiesta di gradimento.

Gli azionisti enti pubblici devono esprimere il motivato gradimento entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Nel caso di pluralità di soci enti pubblici, è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza della quota pubblica. Tuttavia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta di gradimento, in mancanza di comunicazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. Le Parti si impegnano ad introdurre tale norma nello statuto della società prima della scadenza di cui sub 9.1 che precede.

9.3 Le Parti convengono che l'ingresso di nuovi soci enti locali potrà avvenire unicamente mediante corrispondente aumento del capitale sociale.

Per l'esecuzione dell'aumento di capitale le Parti concorderanno l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione, ricorrendone le condizioni previste dall'art. 2441 Cod. Civ., o l'eventuale rinuncia all'esercizio da parte di entrambi a favore del nuovo socio.

9.4 Le pattuizioni di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 che precedono, fanno diretto riferimento a quanto disposto dall'art.4 del D.P.R. n.533/96.

In caso di eventuali future modifiche del dettato legislativo, le Parti concordano di procedere alle opportune modifiche dell'articolo in parola; in particolare, qualora a seguito delle citate modifiche legislative non fossero più previsti come obbligatori per legge il vincolo al trasferimento delle Azioni da parte dell'Acquirente (art. 9.1), ovvero il gradimento (art. 9.2), si conviene sin d'ora che i vincoli di cui ai predetti articoli si intenderanno automaticamente decaduti.

9.5 In caso di inadempienza alla pattuizione contenuta sub 9.1, sarà dovuta dalla parte inadempiente una somma a titolo di penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo pagato dall'Acquirente per l'acquisto di nr. 1.144.405 (unmilionequattrocentoquattromilaquattrocentocinque) azioni rappresentative del 51% del capitale sociale di AMFA.


Resta comunque impregiudicata la facoltà di chiedere giudizialmente il risarcimento dell'ulteriore danno ai sensi dell'art. 1382, 1° comma, Cod. Civ.

#### Art. 10

##### Contenziosi in essere.

L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza che le liti pendenti tra AMFA e terzi al 31 dicembre 1998 sono le seguenti:

"Celli";



"Saraullo";  
"INPS".

Al riguardo è interesse del Venditore mantenere la gestione di tutte le suddette vertenze.

Con riferimento a tali vertenze le Parti concordano che costi ed oneri per spese legali derivanti dalle predette liti faranno carico e resteranno di pertinenza del Venditore.

Resta inteso che ogni e qualsivoglia decisione al riguardo della gestione delle medesime sarà di pertinenza esclusiva del Venditore, restando l'Acquirente obbligato, dietro specifica richiesta del Venditore, a far sottoscrivere ad AMFA gli atti giudiziari ed extragiudiziari, le necessarie deleghe alle liti nonchè a prestare e far prestare ogni altra collaborazione necessaria od opportuna ed a fornire e far fornire ogni documentazione necessaria al prosieguo delle liti.

In caso di sentenze o provvedimenti, entrambi esecutivi, nell'ambito delle vertenze di cui al presente articolo, il Venditore si impegna a versare ad AMFA la differenza tra il debito iscritto a bilancio e quanto effettivamente pagato da AMFA.

Analogamente l'Acquirente riconoscerà al Venditore l'eventuale sopravvenienza attiva relativi a tali debiti, come sopra specificato.

#### Art. 11

##### Disposizioni generali.

11.1 Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti pattuita per iscritto tra le Parti.

11.2 Gli allegati formano parte integrante di questo contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo o negoziazione riferita al suo oggetto.

11.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigerne l'esatto adempimento.

11.4 Il presente contratto spiegherà effetti nei confronti delle Parti, nonchè dei loro rispettivi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, che pertanto subentreranno congiuntamente e solidalmente nella stessa posizione del rispettivo dante causa.

11.5 Le rubriche dei singoli articoli del presente contratto sono state poste per facilitarne la let-

tura, ma non dovranno essere considerate determinanti ai fini della sua interpretazione, che dovrà fondarsi sull'intero complesso delle clausole secondo i criteri di buona fede.

11.6 Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la massima collaborazione.

#### Art. 12

##### Clausola risolutiva espressa.

Le Parti dichiarano che le seguenti clausole e relativi termini sono da intendersi essenziali e pertanto l'inadempimento agli obblighi previsti produrrà gli effetti di cui agli artt. 1456 e 1457 Cod. Civ.: articoli 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

#### Art. 13

##### Comunicazioni e domicilio delle Parti.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata R.R., telegramma o fax, e dovrà essere indirizzata come segue:

- se al Comune di Rimini:

"COMUNE DI RIMINI - Piazza Cavour n.27 - 47900 RIMINI - fax 0541-704310";

- se alla società E. MOSS LIMITED:

"E. Moss Ltd. c/o Alleanza Salute Italia - Via Moggia n.75/A - 16033 Lavagna (GE) - fax 0185-323210", ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data di questo contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto.

#### Art. 14 - Spese.

14.1 Qualsiasi spesa sostenuta dalle Parti nel corso della procedura di cessione (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le spese per consulenti) resteranno a carico del soggetto interessato.

14.2 Le spese di registrazione, quelle notarili ed altre eventuali riguardanti il presente contratto saranno a carico esclusivo dell'Acquirente.

14.3 Le parti richiedono l'applicazione del trattamento tributario previsto dall'articolo 34 del D.P.R. 26.10.1973 n.601 (pagamento in sede di registrazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo e di ogni altra imposta).

#### Art. 15 - Clausola arbitrale.

Ogni controversia in qualsiasi modo inerente o connessa al presente contratto (comprese, non in via limitativa, le controversie inerenti questioni di validità, interpretazione, esecuzione, adempimento o risoluzione del contratto), che dovesse insorgere tra le Parti e non possa essere composta in via amichevole tra il Venditore e l'Acquirente, dovrà essere sottoposta ad un arbitrato rituale di diritto.

L'arbitrato avrà sede a Rimini e sarà svolto applicando la Legge italiana in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile.

Gli arbitri saranno 3 (tre), di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, in mancanza di accordo entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Rimini. Nel caso in cui, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro, l'altra parte non provveda alla nomina del proprio arbitro, l'arbitrato sarà deciso da un unico arbitro nominato dalla parte più diligente.

#### SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto del contratto.
- Art. 2 - Prezzo.
- Art. 3 - Situazione preconsuntiva e bilancio di esercizio al 31 dicembre 1998.
- Art. 4 - Modificazione del Prezzo.
- Art. 5 - Gestione della società.
- Art. 6 - Dichiarazioni e garanzie da parte del Venditore.
- Art. 7 - Dichiarazioni ed obblighi dell'Acquirente
- Art. 8 - Garanzie di occupazione per il personale
- Art. 9 - Patti parasociali.
- Art. 10 - Contenziosi in essere.
- Art. 11 - Disposizioni generali.
- Art. 12 - Clausola risolutiva espressa.
- Art. 13 - Comunicazioni e domicilio delle Parti.
- Art. 14 - Spese.
- Art. 15 - Clausola arbitrale.

#### ALLEGATI

- A - Offerta dell'Acquirente (Offerta d'acquisto - Progetto industriale e politiche occupazionali).
- B - Elenco dei documenti messi a disposizione dell'Acquirente.
- C - Testo di fidejussione bancaria a garanzia dell'offerta.
- D - Testo di fidejussione bancaria a garanzia del pagamento del Prezzo.

- E - Chiusura preliminare di bilancio al 31 dicembre 1998.
  - F - Bilancio definitivo al 31 dicembre 1998 con relazione di certificazione.
  - G - Progetto di scissione.
  - H - Nuovo Statuto di AMFA.
  - I - Contratto di Programma.
  - J - Carta dei Servizi.
  - K - Elenco del personale dipendente di AMFA.
  - L - Protocollo d'Intesa del 15 ottobre 1998.
  - M - Copia conforme della delibera del Consiglio Comunale di Rimini n.60 in data 8 aprile 1999.
  - N - Procura speciale apostillata e tradotta. Rimini, 2 giugno 1999.
- Per il Comune di Rimini:  
F.TO: FEDERICO PLACUCCI.  
Per la E. Moss Limited:  
F.TO: GIOVANNI PASTORI.  
Rep.n.14.911  
Racc.n.3.515 /

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Avv.Mauro Plescia, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

A T T E S T O

che, previa espressa rinuncia all'assistenza dei testi, i parenti infraindicati, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno apposto la propria sottoscrizione, alla mia presenza, in calce ed a margine della scrittura che precede:

- PLACUCCI Dott. FEDERICO, Dirigente Comunale, nato a Gambettola l'8 febbraio 1949, quale Dirigente del Servizio Partecipazioni Comunali del

COMUNE DI RIMINI

con sede in Rimini alla Piazza Cavour n.27, ove per la carica domicilia, ed in legale rappresentanza dello stesso Comune in forza della delibera di Consiglio Comunale n.60 del dì 8 aprile 1999, esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "M" a farne parte integrante e sostanziale;

- PASTORI GIOVANNI, Dirigente, nato a Legnano (MI) il 13 febbraio 1952, residente in Legnano, Via Alberto da Giussano n.3, in nome e per conto della società

E. MOSS LIMITED

con sede in Unichem House, Cox Lane Chessington Surrey KT9 - USN - England, iscritta al Registro delle imprese al n.286.222, giusta procura speciale



autenticata nella firma da Peter James Munday, Notary Public in Claygate, Esher, Surrey - England, in data 19 maggio 1999, debitamente apostillata, con pedissequa traduzione giurata, documenti che in originale si allegano in unico fascicolo al presente atto sotto la lettera "N" a farne parte integrante e sostanziale.

Rimini, Piazza Cavour n.27, presso la Residenza Municipale, oggi due giugno millenovecentonovantave.

F.TO: MAURO PLESCIA NOTAIO.